



COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 30/03/2017

Oggetto :

Tassa sui servizi indivisibili - TASI. - Determinazione aliquote per il 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **21** e minuti **00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PECOLLO Battistino	Sindaco	P	
GANDOLFO Cristina	Vice Sindaco	P	
RETROSO Gennaro	Consigliere	P	
DADONE Marco	Consigliere	P	
MANZO Massimo	Consigliere	P	
SAROTTO Andrea	Consigliere	P	
DACOMO Alessandro	Consigliere	P	
CASTELLINO Davide	Consigliere	P	
LOMBARDO Elio	Consigliere	P	
GHIBAUDO Giuseppe	Consigliere	P	
BOSIO Giuseppe	Consigliere	P	

Totale

11	
----	--

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **PELUSO Dr. Enzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PECOLLO Battistino** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue:
- comma 639, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo [52](#) del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi;
- comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 art. 1 comma a), come convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.»*

Dato atto che tale norma è vigente anche per il 2017;

Visti:

- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 1, comma 1), lettera b) del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'art. 5, c.11 del D.L. 30/12/16 N. 244 a norma del quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 è differito al 31/3/2017;

Vista la deliberazione del C.C. n. 23 del 24/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della TASI;

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 27/4/2016 con la quale sono state fissate le tariffe TASI per il 2016;

Considerato che

- la Tasi ha, come finalità, quella di far partecipare non solo i possessori o altri soggetti titolari del diritto reale sull'immobile, ma anche gli occupanti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune in una misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento;
- il Comune, applicando un'aliquota TASI pari al 3,3 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze, è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente agli immobili stessi;

Considerato che la legge di stabilità anno 2016 (art. 1) in materia di TASI stabilisce quanto segue:

- a) Comma 14 lettera a): è eliminata la TASI sulla prima casa con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (A1, A8 e A9);
- b) Comma 14 lettera c): riduzione della TASI per i beni merce *“per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 PER CENTO. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione fino all'azzeramento”*;
- c) Comma 21: *esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati” – “a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastabili dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”*;
- d) Comma 28: possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino al 0,8%): per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- e) Commi 53 e 54: riduzione del 25% della TASI per gli immobili a canone concordato;

Dato atto che la Legge di Bilancio anno 2017 (Legge 11/12/16 . n.232 prevede al Comma 42 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali *per l'anno 2017, con la sola eccezione della TARI*;

Ritenuto confermare le aliquote stabilite per il 2016 tenendo conto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2017;

Ritenuto altresì confermare che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Richiamate le osservazioni del Consigliere BOSIO di cui al testo allegato al punto 2) all'ordine del giorno e riferite anche a questo argomento in discussione, e che si allega al presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/00;

Con voti n. 9 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti (LOMBARDO e BOSIO), su n. 11 presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di stabilire per i motivi descritti in premessa, per l'anno 2017, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI):
 - aliquota 2,2 per mille: abitazione principale e relative pertinenze solo se classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9 (Abitazioni di lusso);
 - aliquota 1,5 per mille: seconde case e relative pertinenze
 - aliquota 1 per mille: per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
 - aliquota 1,5 per mille: tutti gli altri fabbricati;
 - aliquota 2 per mille: terreni edificabili;
2. di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) hanno effetto dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell'art.27 comma 8 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 169 della Legge n.296/2006;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del "Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili IUC-TASI" e ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che - nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare - l'occupante versi la Tasi nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(PECOLLO Battistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO Dr. Enzo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal **12/04/2017** al **27/04/2017** all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000 n.267.

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO Dr. Enzo)

Lì, **12/04/2017**

Per conferma del parere Tecnico Favorevole.

Lì, **30/03/2017**

IL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO **IL RERP. DELL'UFF. FINANZ.** **IL SEGRETARIO COMUNALE**
(REVELLI arch. Gemma) (DALMASSO rag. Antonella) (PELUSO Dr. Enzo)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00.

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L. 102/09

Castelletto Stura, lì 30/03/2017

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(DALMASSO rag. Antonella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO Dr. Enzo)
